

IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

RICCARDO DELLA VALLE

Responsabile Nazionale Salute e Sicurezza FISAC-CGIL

Innanzitutto permettetemi di ringraziare l'A.I.PRO.S. per l'invito rivoltomi a partecipare a questa importante manifestazione che si definisce sempre più, anno dopo anno, per essere l'appuntamento qualificato a discutere dei temi della *sicurezza* con un approccio multidisciplinare specialmente orientato a raggiungere la dimensione "globale" della problematica, oggi ancora individuata (e trattata) con separatezze e, fondamentalmente, nelle due partizioni fondamentali: *security* e *safety*.

Effettivamente l'universo "sicurezza", rappresenta il campo applicativo di orientamenti improntati al raggiungimento degli obiettivi centrati sulla tutela dell'uomo al lavoro e del cittadino consumatore. In particolare, poi, assumere una visione unitaria dell'intera problematica prevenzionale favorisce e stimola l'acquisizione di una consapevolezza efficace per la conquista di una *cultura della sicurezza* che purtroppo ancora fatica a rivelarsi patrimonio comune degli attori sociali.

E' ancora più significativo che in questo convegno venga dimostrata la praticabilità di un approccio integrato, mescolando aspetti di tecnica con varianti ancora teoriche tanto per il profilo della sicurezza fisica quanto per la dimensione della sicurezza sul lavoro. Avere previsto una sessione di confronto su tali aspetti non potrà che favorire lo sviluppo del dibattito in corso. A tale proposito, sarebbe estremamente interessante, oltre che utile, prevedere - magari per il prossimo appuntamento di "Bancasicura" - un tavolo a più voci con la presenza dei soggetti che dentro la banca sono chiamati professionalmente ma anche istituzionalmente, a realizzare le disposizioni prevenzionali. Penso ai responsabili della "Sicurezza" e ai responsabili del "Servizio di prevenzione e protezione" (SPP); ritengo fin da ora che una tale occasione saprebbe rappresentare uno stimolante momento oltre

che di approfondimento anche di sviluppo di un *dialogo* che sempre più avverte la necessità di rivelarsi franco e coerente sotto il risvolto operativo.

Il *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), in questo senso, può costituire la figura "professionale" capace di favorire il processo d'integrazione tra le diverse anime della sicurezza. Egli, infatti, è chiamato a cooperare con il SPP in una logica "aperta", raggruppando interessi comuni ai due momenti fondamentali della sicurezza in senso lato. Per effetto dell'accordo con Assicredito e Acri (che prevediamo prossimamente applicabile) al RLS viene riconosciuta la possibilità di ricevere preventivamente l'informazione riguardante l'installazione di misure antirapina" (art.12, secondo comma) essendo, le medesime, invece, oggetto di negoziazione tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. Questa prospettiva di intreccio delle due dimensioni della sicurezza, sebbene realizzata attraverso due distinte entità di rappresentanza dei lavoratori, non potrà che rivelarsi proficua per una gestione integrata ed efficace delle problematiche in questione.

Non si tratta di incominciare a contrassegnare le approssimative somiglianze tra le due rappresentanze ma di coglierne la relazione di corrispondenza e intenderne le disparità proprio al fine di un migliore e coerente riconoscimento dei ruoli e degli ambiti d'azione. In altre parole, a quale comunità di fiducia appartengono le distinte - ma coese solidariamente - rappresentanze (per la sicurezza e sindacale) se non a quella collettività del lavoro che ha originato la delega. Non dimentichiamo che l'intendimento del legislatore è stato quello di ricondurre la rappresentanza della sicurezza nell'alveo della più generale rappresentanza dei lavoratori, sostanziata essenzialmente nella rappresentanza sindacale. Di qui la ragione della tradu-

zione delle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n.626/94 all'interno della contrattazione collettiva.

Con la propria attività, il RLS dimostra l'effettività applicativa della nuova strategia prevenzionale elaborata e incominciata con il Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626. L'agibilità aziendale di questo indispensabile soggetto fideiussore *pro* lavoratore, dimostra tutta la praticabilità di un percorso partecipativo - fortemente ispirato dal legislatore europeo - destinato a promuovere il complessivo miglioramento delle relazioni industriali nel nostro Paese.

La rappresentanza per la sicurezza si qualifica, quindi, per offrire una generale e particolare risposta alla *nuova domanda di salute* presente nel luogo di lavoro. Il RLS si definisce per esserne il recettore (mediamente attrezzato sotto il profilo tecnico), assolvendo i compiti precipui di primo interlocutore competente sia per il SPP sia per i lavoratori.

Il RLS è soggetto *garante* del rispetto delle disposizioni previste a carico dell'impresa e, al contempo, si mostra quale strumento di garanzia per l'osservanza degli obblighi dei lavoratori medesimi. Egli costituisce l'elemento insostituibile del quadro prevenzionale aziendale in quanto figura *competente* obbligatoria, chiamata a *rappresentare* espressamente i diritti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta, dunque, di un *rappresentante specifico* destinato a tutelare il lavoratore in maniera *particolare* (secondo l'espressione utilizzata dal testo comunitario della direttiva-quadro di riferimento n. 391/89) al quale è riconosciuta, per legge, le facoltà del *potere di controllo e di verifica* della cor-

retta applicazione delle norme di protezione nel luogo di lavoro.

In altre parole, il RLS costituisce l'anello di congiunzione tra la strategia della sicurezza aziendale e la propensione all'*autotutela* dei lavoratori già conosciuta attraverso l'attivazione dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n.300. Con la peculiare rappresentanza per la sicurezza, i lavoratori, sono in grado di produrre il risultato della *collaborazione attiva* quale presupposto *consapevole* della realizzazione dell'obbiettivo prevenzionale.

La natura della funzione del RLS individuata dal D.Lgs. n.626/94 appare dunque ricca di elementi descrittivi e sostanziali tali per cui la diade - rappresentanza sindacale e rappresentanza per la sicurezza - rivela tutta la sua problematica efficacia. Infatti se possiamo assumere, per estensione del concetto, che la rappresentanza sindacale è generativa della rappresentanza per la sicurezza, non senza qualche difficoltà dobbiamo rilevare che tale immagine è intrinseca all'accordo sopra citato per il quale "di norma" il RLS viene individuato "fra coloro che rivestono la carica di dirigente degli organismi sindacali aziendali" (art. 4, comma secondo). Dunque, il principio della *doppia referenza* sembra essere il viatico per affrontare la questione riconoscendo che questo tipo di rappresentanze contiene almeno due zone confusive che implicano una riflessione critica.

Su questi temi anche le aziende devono sentirsi responsabilmente coinvolte poiché molto dipenderà dal livello di comprensione e di accettazione non soltanto degli obblighi consultivi, bensì della ineluttabile necessità di compiere quel salto culturale così necessario al raggiungimento degli obiettivi comuni della prevenzione sul lavoro.